

**Sez. 1 Civile , Sentenza n. 12168 del 09 Giugno 2005 (Rv. 584083)**

*Presidente: Saggio A. Estensore: Giuliani P. Relatore: Giuliani P. P.M. Apice U. (Conf.)*

*Atzeni (Atzori ed altro) contro Fanni ed altri (Fanni Luisella ed altro)*

*(Rigetta, App. Cagliari, 1 Luglio 2003)*

**002 ADOZIONE - 005 CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE**

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - Affidamento etero - familiare e pronuncia di adottabilità - Rispettivi presupposti - Insuperabile mancanza di ambiente familiare idoneo - Accertamento - Conseguenze - Dichiarazione dello stato di adottabilità - Legittimità - Precedente affidamento etero - familiare - Preclusione alla dichiarazione anzidetta - Insussistenza.

In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità. Ne consegue che legittimamente il giudice del merito, accertata l'insufficienza dell'assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in stato di adottabilità, ove pure, per il passato, in analoga situazione, si sia provveduto con l'affidamento etero-familiare - che si sia rivelato inidoneo a risolvere la condizione del minore -, il quale, di per sé, non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta, in forza dell'espressa previsione dell'art. 8, secondo comma, della citata legge n. 184 del 1983 (non sostanzialmente modificato dall'art. 8 della legge n. 149 del 2001), atteso che anche la bontà dell'inserimento del minore presso gli affidatari, se, per un verso, è influente ai fini della successiva trasformazione dell'affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono.